



**Approvazione del bando per la concessione del contributo  
regionale "buono scuola"**



**ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025**



ba5aefc9



La Regione del Veneto è da sempre attenta al valore della centralità della persona e della sua piena realizzazione, sia come singolo individuo, sia nel contesto familiare e sociale.

Il contributo “buono scuola”, di cui alla L.R. 19 gennaio 2001, n. 1, è la politica della Regione del Veneto che mira a favorire il pieno esercizio del diritto allo studio con lo scopo di garantire la libertà di scelta delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché delle istituzioni formative regionali.

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità del bando**

Il “buono scuola” per l’anno scolastico-formativo 2024-2025 si configura come contributo destinato alle famiglie delle studentesse e degli studenti e concorre alla copertura delle spese di iscrizione e frequenza, nonché per le spese per l’integrazione e la didattica di sostegno a favore degli studenti con disabilità, esclusivamente in orario scolastico, certificati ai sensi dell’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Lo studente, residente in Veneto, nell’anno scolastico-formativo 2024-2025 dovrà essere iscritto e frequentante la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, o la scuola di formazione professionale, facente parte del sistema nazionale di istruzione e dovrà appartenere ad un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità all’atto di presentazione della domanda (ISEE anno 2025) non superiore ad euro 40.000,00 per gli studenti normodotati e fino a euro 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.

### **Articolo 2**

#### **Soggetti legittimati alla presentazione della domanda**

La domanda di “Buono scuola” può essere presentata dai seguenti soggetti:

- da uno dei genitori dello/a studente/studentessa. Il genitore richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente (art.7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, Circolare Inps n.171 del 18.12.2014);
- dal tutore dello studente minore di età individuato secondo la normativa vigente;
- dal genitore affidatario;
- dalla studentessa o dallo studente maggiore di età.

Per la studentessa o lo studente è possibile presentare un’unica domanda per beneficiare del contributo “Buono scuola”. Nel caso in cui, per lo stesso studente, vengano inserite più domande, sarà ammessa ad istruttoria la domanda inviata/consegnata all’istituzione scolastica o formativa.

Non è ammessa la richiesta per lo studente o dello studente già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.



ba5aefc9



### Articolo 3

#### Requisiti della studentessa e dello studente per l'ammissione al contributo

La studentessa o lo studente, al momento della richiesta, dovrà:

- essere residente in Veneto;
- essere iscritto e frequentare, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, una delle seguenti tipologie di Istituzione scolastica facenti parte del sistema nazionale di istruzione, che applicano una retta di iscrizione e frequenza superiore a euro 200,00 per l'anno scolastico-formativo 2024-2025:
  - scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado statale;
  - scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado paritaria (privata o degli Enti locali);
  - scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado non paritaria inclusa nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29 novembre 2007, n. 263);
  - scuola della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto che svolge percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015;
- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 2025 fino a euro 40.000,00 in caso di studente normodotato oppure con un ISEE 2025 fino a euro 60.000,00 in caso di studente con disabilità.

Dovrà altresì essere eventualmente dichiarato se la studentessa o lo studente è persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 (comma 1 o comma 3), in cui sia stata riscontrata una condizione che necessita di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica.

In tal caso la studentessa o lo studente dovrà essere in possesso:

- del certificato medico-legale in corso di validità rilasciato dalla commissione medica dell'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92, e del verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, oppure alternativamente
- della certificazione che attesta la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007.

### Articolo 4

#### Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda per l'accesso al contributo "buono scuola" deve essere presentata dal richiedente come individuato all'art. 2, esclusivamente online, entrando nella piattaforma



ba5aefc9



<https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> dove sono reperibili tutte le informazioni utili per la procedura.

La domanda deve essere presentata dal giorno 19 maggio 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 giugno 2025 ore 12:00, e nel processo di compilazione dell'istanza il richiedente dovrà:

- **accedere** all'area riservata del portale <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> nella sezione RICHIEDENTE, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione: • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); • Carta d'Identità Elettronica (CIE); • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **compilare** la domanda, seguendo le istruzioni e dichiarando tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Come specificato al successivo art. 5 il valore dell'ultima attestazione ISEE 2025 del nucleo familiare dello studente, in corso di validità, presentata entro il termine di scadenza del bando, non dovrà essere indicato perché verrà acquisito direttamente dalla banca dati INPS. Dichiarare altresì di essere a conoscenza degli obblighi di inserimento nella banca dati SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pertinente le prestazioni sociali agevolate, come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147;
- **salvare** la domanda di contributo. L'avvenuta conclusione del processo di compilazione dell'istanza viene confermata dalla ricezione di una mail, inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. L'istanza sarà comunque scaricabile e stampabile dal portale;
- **trasmettere copia della domanda**, che contiene il codice identificativo rilasciato dalla procedura web, entro il 20 giugno 2025 alle ore 12:00 all'Istituzione scolastica frequentata dallo studente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o all'indirizzo di posta elettronica istituzionale PEO oppure tramite raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante). In alternativa il richiedente potrà recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente per consegnare copia della domanda con codice identificativo ricevuta dalla procedura web, entro il giorno 20 giugno 2025 alle ore 12:00.

## Articolo 5

### ISEE e modalità di acquisizione

Per l'accesso al beneficio "buono scuola" si rende necessario richiedere la certificazione ISEE 2025 riferita al nucleo familiare in cui compare la studentessa o lo studente.

1. L'attestazione ISEE 2025 è rilasciata dall'INPS previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
2. Le tipologie di attestazione ISEE 2025 valide accettate sono:
  - l'ISEE ordinario, riferito al nucleo familiare del richiedente in cui compare lo studente per il quale viene richiesto il "buono scuola".



ba5aefc9



- l'ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni<sup>1</sup>.
3. Nella domanda online il richiedente dichiara:
    - a. di possedere una attestazione ISEE 2025, oppure in alternativa,
    - b. di aver sottoscritto una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria ai fini della determinazione del valore ISEE, prima della scadenza del bando.
  4. La Regione Veneto acquisisce automaticamente dalla banca dati INPS il valore dell'ultima attestazione ISEE 2025 del nucleo familiare dello studente, completa e in corso di validità. Tale valore è elaborato sulla base di una valida DSU sottoscritta con data di protocollazione entro e non oltre il termine di scadenza del bando. Considerato che il valore dell'ultima attestazione ISEE 2025 è acquisito automaticamente, non sarà necessario per il richiedente indicarne il valore nella domanda di contributo.
  5. Qualora il sistema non rilevi in banca dati Inps una valida DSU protocollata entro la data di scadenza del bando con relativa attestazione ISEE 2025 o nel caso in cui la presentazione della DSU (seppur sottoscritta entro i termini) non abbia prodotto, entro 15 giorni dalla scadenza del bando, l'attestazione ISEE 2025, la domanda presentata sarà respinta per carenza ISEE come previsto dall'art. 14.
  6. La Regione non si assume nessuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale della studentessa o dello studente o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

## Articolo 6

### Contributo per iscrizione e frequenza

1. Il contributo è concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che sono state sostenute per lo studente in riferimento all'anno scolastico - formativo 2024-2025.
2. Per poter accedere al contributo relativo alle spese di cui al presente articolo, è necessario che:
  - l'importo delle spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza venga dichiarato nella domanda;
  - l'importo della spesa sostenuta deve essere uguale o superiore ad euro 200,00;
  - la spesa sostenuta deve essere confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata;

<sup>1</sup> Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e alla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.



ba5aeFc9



- la spesa indicata è documentabile (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con attestazioni di pagamento o fatture debitamente quietanzate rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa.
3. Non rientrano tra le spese di iscrizione e frequenza e pertanto non sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per viaggi di istruzione, contributi volontari alle Istituzioni scolastiche-formative, attività di ampliamento formativo, attività integrative ed extracurricolari, doposcuola, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (a titolo esemplificativo, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc..) ed ogni altro versamento richiesto dall'Istituzione scolastica per la fruizione di servizi diversi dalla frequenza scolastica.

#### Articolo 7

##### Contributo per le spese per l'integrazione scolastica e la didattica di sostegno

1. Al fine di favorire l'integrazione scolastica, quale chiave del successo formativo per tutti gli studenti, è concesso un contributo per le spese sostenute per gli interventi di sostegno didattico rivolti all'alunno con disabilità in riferimento per l'anno scolastico- formativo 2024-2025.
2. Per poter accedere al contributo relativo alle spese di cui al presente articolo, è necessario che:
  - la studentessa o lo studente sia persona con disabilità sia in possesso:
    - del certificato medico-legale in corso di validità rilasciato dalla commissione medica dell'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92 e del verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, oppure alternativamente
    - della certificazione che attesta la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007.
  - le spese sostenute per il sostegno, dichiarate nella domanda, si riferiscono al costo sostenuto per le ore di attività di sostegno svolte dal professionista in orario scolastico o formativo nel corso dell'ASF 2024/2025;
  - la spesa sia documentabile (con indicazione della specifica causale) attraverso ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con attestazioni di pagamento o fatture debitamente quietanzate rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa.



ba5aefc9



- il professionista, impegnato nell'attività didattica di sostegno allo studente, deve avere un regolare rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro potrà essere instaurato con l'istituzione scolastica o direttamente con la famiglia dello studente con disabilità. Nel caso di personale incaricato/contrattualizzato esclusivamente dalla famiglia, all'istituzione scolastica verrà richiesto di confermare la sola presenza del professionista impiegato nell'attività di sostegno dello studente in orario scolastico e non l'importo della spesa sostenuta dalla famiglia.



ba5aefc9



**Articolo 8**  
**Importo del contributo**

Contributo massimo per le spese relative a tasse, rette, iscrizione e frequenza

L'importo effettivo del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le spese per il personale impegnato nella didattica di sostegno dell'alunno con disabilità durante l'orario scolastico o formativo.

Per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è concesso un contributo fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, in relazione alla fascia di ISEE e al livello scolastico-formativo frequentato;

ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Livello scolastico - formativo e valore massimo del buono		
	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado o Formativa accreditata
1^ fascia fino a euro 15.000,00	900,00	1.350,00	1.950,00
2^ fascia da euro 15.000,01 a euro 30.000,00	390,00	780,00	1.150,00
3^ fascia da euro 30.000,01 a euro 40.000,00 per studente normodotato da euro 30.000,01 a euro 60.000,00 per studente con disabilità	310,00	540,00	780,00

Agli studenti con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3<sup>2</sup>, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della 1<sup>a</sup> Fascia, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

Agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli

<sup>2</sup> del certificato ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92 rilasciato dalla commissione INPS, e del verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, oppure alternativamente della certificazione che attesta la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007.



importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

Soddisfatte le riserve di cui sopra, agli studenti normodotati è concesso un contributo utilizzando le risorse residue che saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto, secondo la tabella sopra riportata.

Qualora fossero disponibili risorse che consentissero di attribuire agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile, le eventuali ulteriori risorse ancora disponibili saranno attribuite proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto con le modalità per essi determinate dal presente articolo.

Contributo per le spese relative alla didattica di sostegno e all'integrazione dell'alunno con disabilità

Agli studenti in possesso del certificato medico-legale in corso di validità rilasciato dalla commissione medica dell'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92 e del verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'A.ULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, oppure alternativamente della certificazione che attesta la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica rilasciato dall'AULSS (UVMD distrettuale) ai sensi del DPCM n. 185/2006 e dalla DGR Veneto n. 2248/2007, è concesso prioritariamente un contributo fino all'importo massimo di Euro 15.000,00, per le spese sostenute e documentate, per il personale dedicato alla didattica di sostegno e per l'integrazione dell'alunno, presente durante l'orario scolastico o formativo.

#### **Articolo 9**

##### **Cumulabilità con altri contributi**

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non è consentito di superare la spesa complessiva sostenuta.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

#### **Articolo 10**

##### **Collaborazione con le Istituzioni scolastiche**

L'Istituzione scolastica-formativa, che collabora nella più ampia diffusione all'iniziativa dovrà:

- Fase di autorizzazione dell'istituzione scolastica-formativa



ba5aefc9



dal 5 maggio 2025 al 16 maggio 2025, nella persona del Dirigente dell'Istituzione scolastica-formativa, iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA "BUONO SCUOLA", che troverà nella pagina Internet: <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO;

- Fase di conferma delle domande pervenute all'istituzione scolastica-formativa

dal 19 maggio 2025 ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, ore 12:00, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, confermare la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> e inviare la domanda, esclusivamente tramite la procedura web, alla Regione del Veneto.

Si ricorda che le domande per essere confermate devono essere pervenute (inviato o consegnate) all'Istituzione scolastica-formativa entro le ore 12:00 del 20/06/2025. L'Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell'istruttoria e dell'invio delle domande alla Regione del Veneto, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025 ore 12:00.

#### Articolo 11

##### Comunicazione ai beneficiari sullo stato della domanda

Il richiedente dal 10 luglio 2025 dovrà verificare lo stato della propria domanda accedendo al sito internet: <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La domanda potrà trovarsi in uno dei seguenti stati:

Stato	Processo
Domanda in fase istruttoria.	La domanda è stata ricevuta da Regione Veneto ed è in fase di lavorazione per la determinazione dell'ammissibilità.
Domanda con ISEE difforme, da regolarizzare.	La domanda presenta un ISEE difforme e per essere istruita è necessaria la regolarizzazione delle omissioni/difformità da parte del richiedente.

##### Per i richiedenti con domanda in fase di istruttoria

In questo caso prenderà avvio il regolare iter di verifica dei requisiti per l'accesso e la determinazione del beneficio.

##### Per i richiedenti con domanda che presenta ISEE con difformità/omissioni

La domanda presenta un ISEE con difformità /omissioni. Si rende necessaria la regolarizzazione dell'ISEE. Il richiedente dovrà procedere come specificato nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando.



Si ricorda che tutte le disposizioni di interesse in relazione all'Avviso di riferimento saranno comunicate attraverso la piattaforma <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> e nel sito istituzionale che pertanto vale quale mezzo di notifica., anche nel rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo ai richiedenti di consultare il predetto sito per esserne informati.

**Articolo 12**  
**Indicazioni e adempimenti del richiedente**  
**in caso di domanda che presenta ISEE con omissioni/difformità**

Premesso che il richiedente deve verificare a sua cura l'assenza di omissioni e/o difformità nella DSU, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, si accoglie con riserva l'istanza di "buono scuola".

L'interessato prenderà atto della necessità di regolarizzazione dell'ISEE così come indicato al precedente articolo.

Il richiedente entro il termine perentorio del 12 settembre 2025 dovrà regolarizzare le omissioni e/o difformità evidenziate nella attestazione ISEE attraverso le tre modalità alternative previste dal suddetto D.P.C.M e di seguito indicate:

- presentare una nuova DSU se ha ommesso di indicare uno o più rapporti finanziari (oppure se ha ommesso redditi risultanti da certificazioni fiscali). La nuova DSU dovrà contenere le informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La presentazione della documentazione agli uffici regionali è ammessa solo se il richiedente, pur presentando una nuova DSU e indicando in maniera corretta e completa tutti i valori (rapporti finanziari e redditi), risulta avere una attestazione difforme. Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati autodichiarati, l'ente erogatore istruirà la domanda di contributo;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un intermediario (es. CAF) e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

L'interessato dovrà provvedere a comunicare l'avvenuta regolarizzazione dell'ISEE trasmettendo l'attestazione agli uffici regionali entro il 12 settembre 2025.

L'ISEE regolarizzato dovrà essere inviato, via email a [buono.scuola@regione.veneto.it](mailto:buono.scuola@regione.veneto.it) e/o [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it), allegando copia di un documento d'identità valido del richiedente il contributo.

Si ribadisce che nel caso in cui la difformità riscontrata nell'ISEE non venga sanata entro il 12 settembre 2025, la domanda del richiedente verrà considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione.



ba5aefc9



### **Articolo 13**

#### **Esiti istruttori**

La Regione approva gli esiti istruttori del contributo entro il 31 ottobre 2025 con apposito Decreto.

I richiedenti prendono conoscenza dell'esito definitivo della propria domanda unicamente mediante accesso al sito internet: <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.

I soggetti non ammessi al contributo possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

### **Articolo 14**

#### **Cause di esclusione dal contributo**

Saranno ritenute escluse, le domande:

- redatte su un supporto diverso dal modulo web di "Domanda di Buono scuola";
- presentate dal richiedente non in possesso dei titoli previsti all'articolo 2 "Soggetti legittimati alla presentazione della domanda";
- presentate dal richiedente oltre le ore 12:00 del 20/06/2025;
- presentate per studenti che non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 "Requisiti della studentessa e dello studente per l'ammissione al contributo";
- che riportano una spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad euro 200,00;
- che presentano la mancata esibizione di copia della domanda con codice identificativo o di invio della medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 4, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente, entro il termine perentorio del 20/06/2025, ore 12:00;
- che presentano il mancato invio tramite la procedura web da parte dell'Istituzione scolastica-formativa della domanda del richiedente alla Regione del Veneto, entro il termine perentorio del 30/06/2025, ore 12:00;
- che non presentano la conferma da parte dell'Istituzione scolastica-formativa dell'iscrizione, della frequenza e della spesa, dello studente per l'Anno scolastico-formativo 2024-2025;
- che non presentano la conferma, da parte dell'istituzione scolastica formativa, della spesa per il sostegno durante l'orario scolastico o formativo;
- che non presentano la conferma, da parte dell'istituzione scolastica formativa, della presenza del personale dedicato alla didattica di sostegno per lo studente con disabilità;

Saranno altresì ritenute escluse le domande:



ba5aefc9



- con Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria ai fini del computo del valore ISEE 2025, del nucleo familiare dello studente, presentata dopo il termine del 20/06/2025;
- prive di Dichiarazione Sostitutiva Unica o ISEE 2025 del nucleo familiare di riferimento dello studente;
- con attestazione ISEE rilasciata dall'INPS con omissioni e/o difformità, non regolarizzata entro il termine e/o secondo le modalità previste all'art. 12;
- con ISEE 2025 del nucleo familiare dello studente superiore a euro 40.000,00 in caso di studenti normodotati, oppure con ISEE 2025 superiore a euro 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.

#### **Articolo 15**

##### **Diffusione dell'iniziativa**

Per la promozione dell'iniziativa sarà richiesta la collaborazione all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, affinché promuova la diffusione della stessa presso le Istituzioni scolastiche del Veneto, e ai Comuni tramite Anci Veneto.

#### **Articolo 16**

##### **Obblighi di comunicazione del richiedente**

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni variazione intervenuta rispetto ai dati dichiarati in domanda che riguardino sia il richiedente sia lo studente.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del richiedente, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

In caso di comunicazione di variazione relativa a coordinate bancarie o postali successiva all'erogazione del contributo, la Regione del Veneto provvederà a liquidare l'importo assegnato con successivo atto.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione tramite email [buono.scuola@regione.veneto.it](mailto:buono.scuola@regione.veneto.it) oppure tramite pec email [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) specificando i dati del richiedente e quelli dello studente per cui è stato richiesto il contributo "buono scuola".

#### **Articolo 17**

##### **Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.



Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

### **Articolo 18**

#### **Controlli sulle dichiarazioni**

La Regione del Veneto, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" articoli 46 e 47, e della DGRV n. 1266/2019 svolgerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese rispetto a quanto presentato nel modulo di domanda del richiedente.

Nell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, la Regione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La Regione per i controlli potrà avvalersi anche dell'accesso alle seguenti banche dati: INPS per le attestazioni ISEE e ANIST per l'iscrizione e la frequenza dello studente.

I richiedenti il contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione è applicata la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito.

### **Articolo 19**

#### **Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

### **Articolo 20**

#### **Indicazione del foro competente**

Competente per le controversie inerenti alla presente procedura è il Foro di Venezia.

### **Articolo 21**

#### **Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice in materia



ba5aefc9



di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) secondo le finalità connesse all’espletamento del Bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi- Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, email [formazioneistruzione@regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@regione.veneto.it)

PEC: [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it)

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it). PEC: [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it)



ba5aefc9

